

----- Esente da bollo a sensi del disposto dell'art.19 tabella -----

----- allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 -----

REPERTORIO N.31015

RACCOLTA N.6072

----- **ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA** -----

Agenzia delle Entrate

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Ufficio di Bergamo-2

L'anno duemilaundici, il giorno sedici del mese di marzo. -----

Registrato in data

----- - 16 marzo 2011 - -----

1 aprile 2011

In Bergamo, nel mio Studio in Via Monte Grappa n.7. -----

al n. 5020 s.1T

Avanti a me Avv. **FRANCESCO LUIGI PATANÈ**, Notaio in Bergamo, iscrit-

Esatti €. 168,00

to presso il Collegio Notarile del Distretto di Bergamo, -----

----- sono presenti i signori: -----

Registro delle Imprese di

LAZZARINI ANGELA, nata a Fontanella (BG) il 31 luglio 1957, ivi residente,

Bergamo

Cascina Avicenna senza numero civico, codice fiscale LZZ NGL 57L71 D672W,

Prot. n. 15837

GASPARINI ETTORE, nato a Ponteranica (BG) il 30 marzo 1953, ivi residen-

del 5 aprile 2011

te, Via M. da Caravaggio n.9, codice fiscale GSP TTR 53C30 G853S, -----

Iscritto in data

ROMANO RENATO, nato a Pompei (NA) il 10 novembre 1963, residente a

11 aprile 2011

Seriate (BG), Corso Roma n.72, codice fiscale RMN RNT 63S10 G813F, -----

GAITI ANDREA, nato a Sovere (BG) l'1 settembre 1932, residente a Seriate

(BG), Via degli Alpini n.20, codice fiscale GTA NDR 32P01 I873V, -----

PICCOLO TROFIMENA, nata a Osimo (AN) l'1 gennaio 1947, residente a Se-

riate (BG), Via degli Alpini n.18, codice fiscale PCC TFM 47A41 G157Z, -----

POLI FRANCESCO, nato a Sarnico (BG) il 22 settembre 1961, residente a

Bergamo, Via Sant'Alessandro n.35, codice fiscale PLO FNC 61P22 I437L, -----

MANINETTI ORIETTA, nata ad Ardesio (BG) il 26 maggio 1944, residente a

Seriate (BG), Via Carducci n.17, codice fiscale MNN RTT 44E66 A383K, -----

ANDREONI CARLANDREA, nato a Melzo (MI) il 30 dicembre 1967, residente a Presezzo (BG), Via Edison n.12, codice fiscale NDR CLN 67T30 F119N. ----

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono di costituire tra loro una società cooperativa senza fini di lucro e retta da scopo mutualistico denominata -----

----- **"CEA SERVIZI - Società cooperativa sociale"** -----

con sede legale in Bergamo. -----

Ai soli fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese i comparenti dichiarano che l'indirizzo ove è inizialmente posta la sede sociale è in Bergamo, Via Del Conventino n.8. -----

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale — finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381. -----

La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro e una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

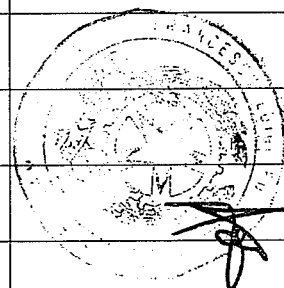
I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. -----

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento che verrà approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi. -----

Considerata l'attività mutualistica della Società, come sopra definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività: -----

- la realizzazione, attraverso un protocollo d'intesa operativo, di tutte le attività che saranno richieste dal CEA (Centro di Etica Ambientale) Associazione con sede a Bergamo; -----

- lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) che consentano un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati del Sud del Mondo, per permettere ad essi di accedere al mercato a condizioni eque. L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati dall'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices); -----



- lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) volte a promuovere e favorire in particolare la diffusione dell'editoria e della multimedialità e in generale quella dell'arte (fotografia, musica, cinema, teatro, arti figurative e ogni altra forma espressiva), sostenendo e incoraggiando le produzioni sperimentali, indipendenti e di qualità, nazionali e non; -----

- la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati; -----

- la manutenzione del verde o dei boschi, a favore di enti pubblici o privati, anche attraverso apposite convenzioni con organizzazioni operanti nell'ambito del recupero o dell'inserimento di persone svantaggiate (carceri, comunità, ecc.); -----

- la diffusione, anche con unità didattiche nelle scuole, delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) cittadinanza responsabile 2) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 3) finanza etica; 4) turismo responsabile; 5) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 6) corretto rapporto essere umano-ambiente; 7) intercultura e nonviolenza; 8) arte e cultura; 9) sviluppo sostenibile; 10) territorio socialmente responsabile; 11) fabbrica etica; la diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e materiale informativo che attivino processi di crescita nei settori di produzione e servizi, ottenendo per i propri soci anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti a condizioni vantaggiose; -----

- la cooperazione allo sviluppo dei Paesi emergenti mediante: -----

a) lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione nei settori della sanità, dell'agricoltura, delle infrastrutture, dei servizi sociali, dell'educazione e della promozione giovanile, in appoggio ed in collaborazione con le missioni e le au-

torità locali; -----

b) la selezione e la preparazione di volontari per la realizzazione di progetti di volontariato; -----

c) la preparazione e l'invio di tecnici e di personale cooperante per la realizzazione di progetti etici; -----

d) l'attuazione di iniziative di sostegno in Italia per il finanziamento dei progetti e l'appoggio ai volontari; -----

e) l'attività di informazione e di sensibilizzazione svolta in Italia per promuovere l'educazione allo sviluppo rivolta, in modo particolare, ai giovani. -----

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può: -----

- attivare azioni per la gestione della Responsabilità Sociale e per una globalizzazione sostenibile; -----

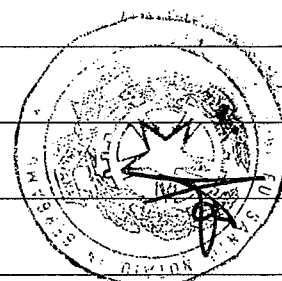
- svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero; -----

- promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero; -----

- promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla difesa dei diritti, sui modelli alternativi economici e sociali, sull'educazione interculturale e non violenta; -----

- svolgere attività di sostegno alle reti che propongono un modello di economia sociale e solidale, con iniziative tese a favorire il consumo consapevole e valorizzare prodotti naturali, eco-compatibili, produzioni locali e/o provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale; -----

- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di semina-



ri e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento

o con il contributo di enti pubblici e privati per incentivare la diffusione fra i soci

e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti l'oggetto sociale della cooperati-

va; -----

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricrea-

tiva, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di ali-

menti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il

grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità

in genere; -----

- promuovere campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di mani-

festazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, di-

battiti, conferenze, convegni, workshop, concorsi, festival, esposizioni e altri mo-

menti di aggregazione; -----

- promuovere e/o creare anche in collaborazione con le Università Pubbliche o

Private e gli enti pubblici territoriali, le associazioni datoriali e sindacali, una

Scuola Emas ed Ecolabel; -----

- svolgere attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multime-

diale di materiale formativo e informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli

inerenti l'oggetto sociale; -----

- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche

e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, an-

che mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multime-

diali; -----

- realizzare progetti di comunicazione che affrontino con efficacia i temi specifici

dell'ambiente, dell'ecologia, del territorio, attraverso una metodologia di lavoro

che coniuga la progettazione dei servizi con la pianificazione delle azioni di comunicazione ambientale; -----

- supportare le aziende e la Pubblica Amministrazione con specifici progetti di pianificazione media sia sulla stampa tradizionale che su quella sociale; -----

- promuovere e organizzare attività di formazione ed aggiornamento professionale, nonché di ogni iniziativa volta alla valorizzazione delle tecniche di coltivazione nel rispetto dell'ambiente, degli animali e a tutela della salute dell'uomo; -----

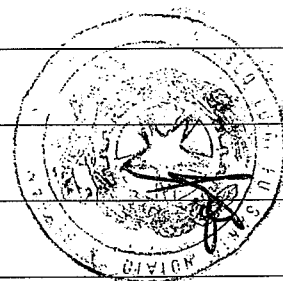
- promuovere un sistema di certificazione forestale e boschiva; -----

- operare nell'ambito delle Energy Service Company, in particolare nel settore dell'efficienza energetica coinvolgendo le Imprese Sociali nella propria produzione di servizi effettuando interventi nel settore dell'efficienza energetica e dello sfruttamento dell'energia rinnovabile con un approccio etico, socialmente ed ambientalmente responsabile e tramite un sistema di rete e partnership con soggetti dell'economia sociale, del mondo non-profit e profit responsabile in grado di favorire una gestione integrata e diffusa della tematica energetica e l'inserimento lavorativo di persone in stato di disagio; -----

- offrire a enti pubblici e privati, imprese e cittadini la possibilità di contribuire attivamente a contrastare i cambiamenti climatici attraverso un percorso di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra; -----

- progettare e realizzare per conto proprio e/o su incarico di terzi interventi diretti tesi a neutralizzare le emissioni di anidride carbonica residue grazie a progetti che utilizzano fonti rinnovabili, interventi di risparmio energetico e interventi di forestazione in Italia e all'estero. -----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra e-



lencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

La Società qui costituita è regolata dalle norme di funzionamento contenute nello Statuto sociale che viene allegato sotto la lettera "A" al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai comparenti. -----

Essa viene altresì disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia di società cooperative e, per quanto non previsto, dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. -----

Essa sarà composta, oltre che dai soci costituenti, anche da quanti vorranno farne parte in seguito, secondo quanto previsto da detto Statuto. -----

Il capitale sociale è diviso in quote di valore variabile ma non mai inferiore né superiore al limite massimo e al limite minimo previsti dalla legge. -----

Detto capitale viene sottoscritto da tutti i Soci per una quota di nominali Euro 400,00 (quattrocento) ciascuno; tali quote sono state liberate mediante corrispondente versamento in denaro, che i soci costituenti confermano di avere già effettuato nelle casse sociali. -----

Il capitale iniziale sottoscritto è pertanto di nominali Euro 3.200,00 (tremiladuecento). -----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o scio-

glimento anticipato deliberato dall'assemblea dei soci ai sensi di legge. -----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011. -----

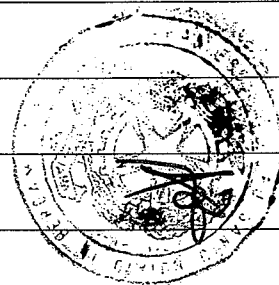
Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, verranno destinati secondo le modalità previste dallo Statuto sociale. -----

La Cooperativa qui costituita sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, con i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, che dureranno in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2013. ----

Vengono nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione i comparenti signori Francesco Poli, Ettore Gasparini e Renato Romano - designandosi concordemente sin da ora il primo quale Presidente del Consiglio e legale rappresentante della Società, il secondo quale Vice Presidente - i quali dichiarano di accettare la carica e che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ora nominato viene espressamente incaricato e delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della Società e per la iscrizione della stessa presso i competenti Uffici, ivi espressamente compresa l'iscrizione nella competente Sezione dell'Albo delle Cooperative tenuto presso il Registro delle Imprese di Bergamo, nonchè a comunicare tempestivamente al competente Registro delle Imprese un valido indirizzo di Posta elettronica certificata. -----

Al riguardo viene espressamente autorizzato e delegato a introdurre nel testo del presente Atto e dell'allegato Statuto quelle modifiche, soppressioni e aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità. -----



Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, il cui importo globale approssimativo viene indicato in Euro 2.000,00 (duemila) sono a carico della Società qui costituita. -----

Di questo atto, scritto a norma di legge e di regolamento da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e completato da me Notaio su quattro fogli per dodici pagine intere e buona parte della tredicesima, ho dato lettura ai signori intervenuti che, a mia domanda, dichiarano di approvarlo e in conferma con me lo sottoscrivono alle ore venti e quaranta minuti. -----

Firmato: ORIETTA MANINETTI -----

RENATO ROMANO -----

ETTORE GASPARINI -----

FRANCESCO POLI -----

ANDREA GAITI -----

CARLANDREA ANDREONI -----

LAZZARINI ANGELO -----

PICCOLO TROFIMENA -----

----- FRANCESCO LUIGI PATANE' Notaio (Sigillo) -----

----- * * * * * -----

----- Allegato "A" al n.31015/6072 di Repertorio -----

----- S T A T U T O -----

----- TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

----- Articolo 1 (denominazione) -----

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381 la Società cooperativa denominata -----

----- "CEA SERVIZI Società cooperativa sociale". -----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. -----

----- **Articolo 2 (Sede)** -----

La Società ha sede in Bergamo. -----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dei soci, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. -----

----- **Articolo 3 (Durata)** -----

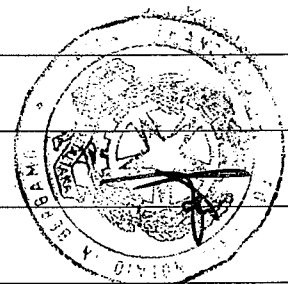
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. ---

----- **TITOLO II: SCOPO – OGGETTO** -----

----- **Articolo 4 (Scopo mutualistico)** -----

La Cooperativa, conformemente alla legge n.381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale — finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. -----

La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro e una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della co-



operativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività — in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari — delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa. -----

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci. -----

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-*septies* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile) -----

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare: -----

— il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale; -----

— i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve

statutarie e per l'ammissione di nuovi soci operatori; -----

— i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative

risorse; -----

— i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società; -----

— il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci operatori e l'ammontare

degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione. ----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo

mondiale e in rapporto a essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solida-

rietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruo-

li, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo

Stato e le istituzioni pubbliche. -----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fi-

ni di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione

in forma associata opportunità e continuità di occupazione lavorativa per i soci

alle migliori condizioni economiche e professionali. -----

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, i soci instaurano con la cooperati-

va un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in

qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, ivi compresi i rapporti

di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle

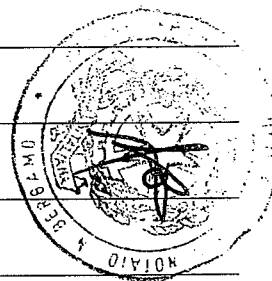
prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai

sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142. -----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. -----

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. -----

----- **Articolo 5 (Oggetto sociale)** -----



Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto: -----

- la realizzazione, attraverso un protocollo d'intesa operativo, di tutte le attività che saranno richieste dal CEA (Centro di Etica Ambientale) Associazione con sede a Bergamo; -----
- lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) che consentano un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati del Sud del Mondo, per permettere ad essi di accedere al mercato a condizioni eque. L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati dall'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices); -----
- lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) volte a promuovere e favorire in particolare la diffusione dell'editoria e della multimedialità e in generale quella dell'arte (fotografia, musica, cinema, teatro, arti figurative e ogni altra forma espressiva), sostenendo e incoraggiando le produzioni sperimentali, indipendenti e di qualità, nazionali e non; -----
- la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati; -----
- la manutenzione del verde o dei boschi, a favore di enti pubblici o privati, anche attraverso apposite convenzioni con organizzazioni operanti nell'ambito del recupero o dell'inserimento di persone svantaggiate (carceri, comunità, ecc.); -----
- la diffusione, anche con unità didattiche nelle scuole, delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) cittadinanza responsabile 2) commercio equo e solidale

con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 3) finanza etica;

4) turismo responsabile; 5) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni

di disagio ed emarginazione; 6) corretto rapporto essere umano-ambiente; 7) in-

tercultura e non-violenza; 8) arte e cultura; 9) sviluppo sostenibile; 10) territorio

socialmente responsabile; 11) fabbrica etica; la diffusione di tali conoscenze si

attua distribuendo prodotti e materiale informativo che attivino processi di cresci-

ta nei settori di produzione e servizi, ottenendo per i propri soci anche opportu-

nità d'acquisto di particolari categorie di prodotti a condizioni vantaggiose; -----

- la cooperazione allo sviluppo dei Paesi emergenti mediante: -----

a) lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione nei settori della sanità,

dell'agricoltura, delle infrastrutture, dei servizi sociali, dell'educazione e della

promozione giovanile, in appoggio ed in collaborazione con le missioni e le au-

torità locali; -----

b) la selezione e la preparazione di volontari per la realizzazione di progetti di

volontariato; -----

c) la preparazione e l'invio di tecnici e di personale cooperante per la realizzazio-

ne di progetti etici; -----

d) l'attuazione di iniziative di sostegno in Italia per il finanziamento dei progetti e

l'appoggio ai volontari; -----

e) l'attività di informazione e di sensibilizzazione svolta in Italia per promuovere

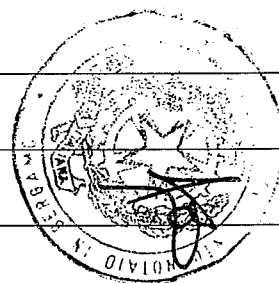
l'educazione allo sviluppo rivolta, in modo particolare, ai giovani. -----

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può: -----

- attivare azioni per la gestione della Responsabilità Sociale e per una globalizza-

zione sostenibile; -----

- svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di apparte-



	nenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curan-	
	done la distribuzione sul territorio nazionale o estero; -----	
	- promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo escur-	
	sioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero; -----	
	- promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla di-	
	fesa dei diritti, sui modelli alternativi economici e sociali, sull'educazione inter-	
	culturale e non violenta; -----	
	- svolgere attività di sostegno alle reti che propongono un modello di economia	
	sociale e solidale, con iniziative tese a favorire il consumo consapevole e valoriz-	
	zare prodotti naturali, eco-compatibili, produzioni locali e/o provenienti dalla fi-	
	liera del commercio equo e solidale; -----	
	- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di semina-	
	ri e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento	
	o con il contributo di enti pubblici e privati per incentivare la diffusione fra i soci	
	e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti l'oggetto sociale della cooperati-	
	va; -----	
	- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricrea-	
	tiva, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di ali-	
	menti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il	
	grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità	
	in genere; -----	
	- promuovere campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di mani-	
	festazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, di-	
	battiti, conferenze, convegni, workshop, concorsi, festival, esposizioni e altri mo-	
	menti di aggregazione; -----	

- promuovere e/o creare anche in collaborazione con le Università Pubbliche o

Private e gli enti pubblici territoriali, le associazioni datoriali e sindacali, una

Scuola Emas ed Ecolabel; -----

- svolgere attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multime-

diale di materiale formativo e informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli

inerenti l'oggetto sociale; -----

- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche

e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, an-

che mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multime-

diali; -----

- realizzare progetti di comunicazione che affrontino con efficacia i temi specifici

dell'ambiente, dell'ecologia, del territorio, attraverso una metodologia di lavoro

che coniuga la progettazione dei servizi con la pianificazione delle azioni di co-

municazione ambientale; -----

- supportare le aziende e la Pubblica Amministrazione con specifici progetti di

pianificazione media sia sulla stampa tradizionale che su quella sociale; -----

- promuovere e organizzare attività di formazione ed aggiornamento professiona-

le, nonché di ogni iniziativa volta alla valorizzazione delle tecniche di coltivazio-

ne nel rispetto dell'ambiente, degli animali e a tutela della salute dell'uomo; -----

- promuovere un sistema di certificazione forestale e boschiva; -----

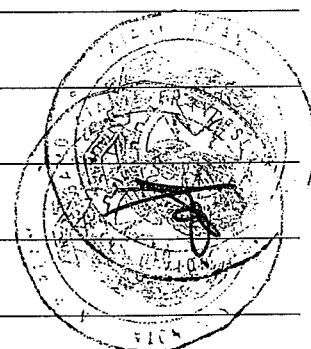
- operare nell'ambito delle Energy Service Company, in particolare nel settore

dell'efficienza energetica coinvolgendo le Imprese Sociali nella propria produzio-

ne di servizi effettuando interventi nel settore dell'efficienza energetica e dello

sfruttamento dell'energia rinnovabile con un approccio etico, socialmente e am-

bientalmente responsabile e tramite un sistema di rete e partnership con soggetti



dell'economia sociale, del mondo non-profit e profit responsabile in grado di favorire una gestione integrata e diffusa della tematica energetica e l'inserimento lavorativo di persone in stato di disagio; -----

- offrire a enti pubblici e privati, imprese e cittadini la possibilità di contribuire attivamente a contrastare i cambiamenti climatici attraverso un percorso di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra; -----

- progettare e realizzare per conto proprio e/o su incarico di terzi interventi diretti tesi a neutralizzare le emissioni di anidride carbonica residue grazie a progetti che utilizzano fonti rinnovabili, interventi di risparmio energetico e interventi di forestazione in Italia e all'estero. -----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a consorzi. -----

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programma-

zione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari privi di diritti amministrativi da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati. -----

La Cooperativa potrà altresì assumere, in via non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi. -----

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato con deliberazione dei soci, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

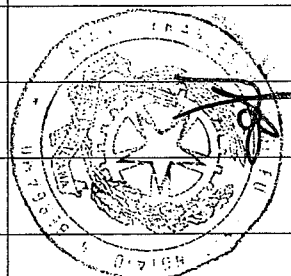
----- **TITOLO III: SOCI COOPERATORI** -----

----- **Articolo 6 (Soci cooperatori)** -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della co-



operativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale; -----

b) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa; La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; -----

c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà. -----

Nel rispetto delle norme di legge, possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. -----

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa. -----

----- **Art.6-bis (persone svantaggiate)** -----

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26

luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative. -----

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al di sotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società. -----

----- **Art.6-ter (soci volontari)** -----

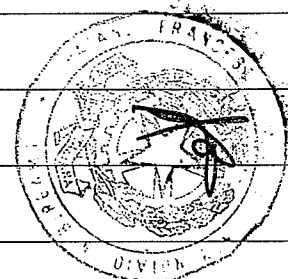
Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società. -----

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci. -----

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società. -----

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è inve-



ce esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari. -----

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori. -----

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni: -----

1) — i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-*quinquies* del Codice Civile) sono applicabili anche ai soci volontari; -----

2) — le disposizioni sul recesso (art. 2532 del Codice Civile) si applicano anche ai soci volontari; -----

3) — ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, del Codice Civile, ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari; -----

4) — non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, del Codice Civile); -----

5) — per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, del Codice Civile); -----

6) — si applica ai soci volontari la regola del voto capitario (art. 2538 del Codice Civile); -----

7) — della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, del Codice Civile, non possono far parte i soci volontari. -----

----- art.6-quater (soci persone giuridiche) -----

Possono essere ammesse come soci della cooperativa — ai sensi dell'art. 11 della

legge 8 novembre 1991 n. 381 — persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

Dette persone giuridiche non intrattengono rapporti mutualistici con la cooperativa sociale, e contribuiscono alla realizzazione dello scopo mutualistico unicamente attraverso il conferimento in società. -----

In tal caso, non trova applicazione l'art. 2522, comma 2, del codice civile, e la cooperativa deve essere composta da almeno nove soci cooperatori. -----

Le persone giuridiche sopra indicate possono sottoscrivere, oltre alla partecipazione ordinaria, anche strumenti finanziari ai sensi dell'art.2526 del Codice Civile.

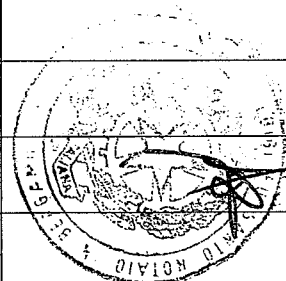
Ai suddetti soci persone giuridiche si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili. Più precisamente: -----

1) i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-*quinquies* del Codice Civile) sono applicabili anche ai soci persone giuridiche; -----

2) la disposizione di cui all'art.2532 del Codice Civile sul recesso trova applicazione anche ai soci persone giuridiche; -----

3) ai fini dell'applicazione dell'art.2519, comma 2, del Codice Civile, e quindi del numero dei soci rilevante ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, non si tiene conto dei soci persone giuridiche, che non concorrono direttamente ad attuare lo scopo mutualistico; ----

4) ai fini dell'applicazione dell'art.2522, comma 2, del Codice Civile, le persone giuridiche non possono essere computate nel numero minimo di tre soci richiesto dalla norma, né possono partecipare alla cooperativa composta da meno di nove



soci (che devono essere tutti persone fisiche); -----

5) le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, del Codice Civile) non si applicano alle persone giuridiche socie; -----

6) le partecipazioni sociali delle persone giuridiche possono essere cedute ad altre persone giuridiche — aventi i requisiti prescritti dall'art. 11 della legge n. 381/1991 — previa autorizzazione degli amministratori, di cui all'art.2530, comma 1, del Codice Civile, finalizzata ad accertare nell'acquirente il possesso dei requisiti suddetti. -----

----- **Articolo 7 (Categoria speciale di soci)** -----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori. -----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con

un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto: -----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. -----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ai sensi del presente statuto. -----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. ----

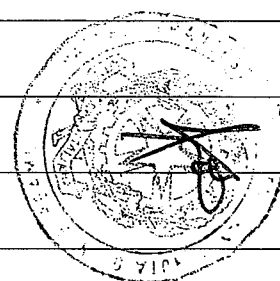
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. -----

----- Articolo 8 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax; -----

b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -----



c) la categoria di soci alla quale richiede di essere ammesso; -----

d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.41 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale. -----

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; -----

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. -----

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni; -----

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. -----

Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----

c) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----

d) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

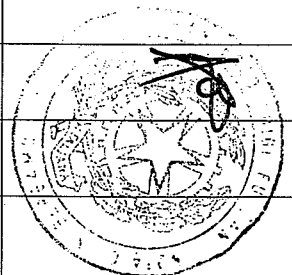
----- **Articolo 9 (Obblighi dei soci)** -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: -----

- del capitale sottoscritto; -----

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria



	della domanda di ammissione; -----	)
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di appro-	)
	vazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo; -----	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dagli organi sociali; -----	
	c) allo svolgimento diligente delle attività lavorative di volta in volta assegnate,	
	nell'ambito delle opportunità di lavoro disponibili procurate dalla Cooperativa. ----	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci, che viene volontariamente istituito. -----	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----	
	----- Articolo 10 (Perdita della qualità di socio) -----	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. -----	)
	----- Articolo 11 (Recesso del socio) -----	)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare	
	o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----	
	c) che per qualsivoglia ragione cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa; -----	
	d) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause atti-	
	nenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento; -----	
	e) che per un periodo superiore ai sei mesi non si veda assegnate mansioni lavo-	
	rative da svolgere, in ragione delle scarse opportunità di lavoro offerte dal merca-	

to e procurabili dalla Cooperativa. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere quanto prima la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. -----

----- **Articolo 12 (Esclusione)** -----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: -----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero abbia cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa; -----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi; -----

c) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti ovvero

commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari o per giusta causa o giustificato motivo; -----

d) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali; -----

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 41 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro. -----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione. -----

----- **Articolo 13 (Delibere di recesso ed esclusione)** -----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli articoli 41 e seguenti del presente statuto. -----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta)

giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

----- **Articolo 14 (Liquidazione della quota)** -----

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 24, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile. -----

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

----- **Articolo 15 (Morte del socio)** -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. -----

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 secondo e terzo comma

del Codice civile. -----

Articolo 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità

----- dei soci cessati) -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. -----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. -----

----- **TITOLO IV: SOCI SOVVENTORI** -----

----- **Articolo 17 (Soci sovventori)** -----

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59. -----

----- **Articolo 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)** -----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. -----

La quota minima è di Euro 500,00 (cinquecento). -----

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, n.1, lett.b), del presente statuto. -----

----- **Articolo 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)** -----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. -----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle quote, secondo quanto previsto dalla delibera di emissione alla stregua del successivo articolo 20, comma 1, lett. e). -----

----- **Articolo 20 (Deliberazione di emissione)** -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea. -----

La delibera di emissione deve stabilire: -----

a) l'importo complessivo dell'emissione; -----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; -----

c) il termine minimo di durata del conferimento; -----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; -----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----

I soci sovventori hanno diritto a un solo voto indipendentemente dalla quota sottoscritta. -----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. -----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. -----

----- **Articolo 21 (Recesso dei soci sovventori)** -----

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del

precedente articolo. -----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. -----

----- TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----

----- Articolo 22 (Elementi costitutivi) -----

Il patrimonio della società è costituito: -----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 400,00 (quattrocento); -----

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; -----

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9; -----

4) dalla riserva straordinaria; -----

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. -----

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'art.2525, secondo comma del Codice Civile. -----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. -----

----- Articolo 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere

cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso. -----

----- **Articolo 24 (Bilancio di esercizio)** -----

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla misura stabilita dalla legge; -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della precitata legge n.59/1992; -----

d) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori. -----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

----- **Articolo 25 (Ristorni)** -----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

In particolare, la Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori la corresponsione dei trattamenti economici previsti dall'articolo 3, comma secondo, lettera b) della legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice Civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri (considerati singolarmente o combinati tra loro) distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori: -----

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno -----

- qualifica professionale -----

- compensi erogati -----

- tempo di permanenza in cooperativa -----

- tipologia del rapporto di lavoro. -----

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione. -----

----- **TITOLO VI: DECISIONI DEI SOCI** -----

----- **E AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA** -----

----- **Articolo 26 (Decisioni dei soci)** -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni; -----

b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo; -----

c) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477 del Codice Civile, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore; -----

d) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; -----

g) l'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142, nonché degli altri regolamenti della cooperativa; -----

h) la facoltà di deliberare, all'occorrenza, eventuali piani di crisi aziendali nonché

le misure più idonee per farvi fronte. -----

Articolo 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) -----

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto prescritto al successivo articolo ed in alternativa al metodo collegiale ivi previsto, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. -----

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, lo stesso potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----
- l'indicazione dei soci consenzienti; -----
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. -----

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. -----

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. -----			
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i sette giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -			
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'articolo 20 se socio sovventore. -----			
I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni. -----			
Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. -----			
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. -----			
----- Articolo 28 (Assemblee) -----			
Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), c), d), e), f) e g) del precedente articolo 26, nonché in materia di ammissione di soci, di emissione di quote di sovvenzione ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal			

presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. -----

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo di comunicazione idoneo a provare l'avvenuto ricevimento da parte del destinatario almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'articolo 2479 bis del Codice Civile. -----

----- **Articolo 29 (Costituzione e quorum deliberativi)** -----

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di tele/video-comunicazione. In questo caso dovranno comunque essere soddisfatte le condizioni seguenti: -----

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi considerare la riunione svolta in detto luogo; -----

2) che sia effettivamente possibile al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, la regolarità delle deleghe, il quorum costitutivo e deliberativo, nonché di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della

votazione; -----

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. -----

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. -----

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. -----

----- **Articolo 30 (Verbale delle deliberazioni)** -----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

Il verbale dell'Assemblea che deliberi una o più modificazioni del presente Statuto deve essere redatto da un notaio. -----

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. -----

All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della
Confcooperative di Bergamo alla quale la Cooperativa è aderente. -----

----- **Articolo 31 (Voto)** -----

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno no-
vanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio, anche se socio sovventore, ha un solo voto, qualunque sia l'am-
montare della sua partecipazione. -----

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'as-
semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto
da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. ----

Le votazioni avranno luogo, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, per al-
zata di mano. -----

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di
mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assem-
blea. -----

----- **Articolo 32 (Presidenza dell'Assemblea)** -----

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consi-
glio di Amministrazione o, in assenza di questi, dalla persona designata dall'As-
semblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del se-
gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

----- **Articolo 33 (Amministrazione)** -----

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi con deliberazione dell'Assem-
blea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di

Amministrazione composta da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette,			Il
eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero. -----			ter
L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Ammi-			ter
nistrazione è scelta tra i soci cooperatori. -----			Il
Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo			An
determinato dall'Assemblea al momento della nomina. Gli Amministratori sono			cisi
rieleggibili. -----			inf
----- Articolo 34 (Consiglio di Amministrazione) -----			son
Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Con-			assi
siglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. -----			La
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, tranne quelle riguardanti l'am-			form
missione, il recesso e l'esclusione dei soci, possono essere adottate mediante con-			zion
sultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----			Spett
La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché			carne
sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e			do: --
sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----			- i Co
La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico			- la d
documento, inviato per tempo a tutti i Consiglieri, dal quale dovrà risultare con			- ever
chiarezza: -----			sultazi
- l'argomento oggetto della decisione; -----			Le dec
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-			della n
sa conseguenti; -----			ni. ----
- la sottoscrizione degli Amministratori consenzienti; -----			Le deci
- la sottoscrizione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli			delle d
stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione. -----			dalla so

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. -----

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun Amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il Consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. Tutti i Consiglieri devono essere informati per tempo. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. -----

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli Amministratori. -----

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando: -----

- i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; -----

- la data in cui si è formulata la decisione; -----

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. -----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni. -----

Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni. -----

----- **Articolo 35 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)** -----

In caso di richiesta di un Amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. -----

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. -----

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi se nominati. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----

b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. -----

----- **Articolo 36 (Compiti degli Amministratori)** -----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. -----

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Almeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate. -----

----- **Articolo 37 (Integrazione del Consiglio)** -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Am-

ministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. ----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'Assemblea, e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

Nell'eventualità di conclamata impossibilità o inerzia dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può essere convocata direttamente da tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti a tutti i soci, nel rispetto delle modalità previste dal precedente articolo 27. --

----- Articolo 38 (Compensi agli Amministratori) -----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori. -----

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche. -----

----- Articolo 39 (Rappresentanza) -----

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-

che agli Amministratori delegati, se nominati. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. -----

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali e altri Istitutori. -----

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

----- **Articolo 39-bis (Comitato scientifico)** -----

Il Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, l'Assemblea hanno la facoltà di istituire un Comitato scientifico denominato "Centro per lo Sviluppo dell'ecologia energetica e dell'ambiente" approvandone il relativo regolamento di organizzazione. -----

Il Comitato scientifico è organo consultivo della Cooperativa ed è composto da soggetti nominati tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni, italiani e stranieri, particolarmente qualificati, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità negli ambiti di interesse della Cooperativa. -----

Il Comitato scientifico svolge, in collaborazione con l'Organo amministrativo, una funzione di consulenza tecnica, in merito al programma annuale e pluriennale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale ne sia richiesto il parere. Il Comitato scientifico può suddividersi in sotto-comitati per i vari settori di attività della Cooperativa. -----

Il Comitato scientifico dura in carica per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea all'atto della nomina, salvo revoca da parte dell'organo nominate o dimissioni. -----

----- **Articolo 40 (Collegio sindacale)** -----

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi. -----

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. -----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del collegio sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore contabile secondo quanto previsto agli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile. -----

----- **TITOLO VII: CONTROVERSIE** -----

----- **Articolo 41 (Clausola arbitrale)** -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.lgs n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; -----

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. -----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. -----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. -----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----

----- **Articolo 42 (Arbitri e procedimento)** -----

Gli arbitri sono in numero di: -----

a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; -----

b) tre, per le altre controversie; -----

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione. -----

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione competente avuto riguardo alla sede della cooperativa. -----

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui

circoscrizione ricade la sede della società. -----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, D.lgs n. 5/2003. -----

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma del Codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari. -----

Gli arbitri decidono nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.) o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale. -----

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda. -----

----- **TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----

----- **Articolo 43 (Scioglimento anticipato)** -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendo ne i poteri. -----

----- **Articolo 44 (Devoluzione patrimonio finale)** -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- al rimborso del capitale versato dai soci sovventori; -----

- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lett. c); -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59. -----

----- **TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI** -----

----- **Articolo 45 (Regolamenti)** -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. -----

----- **Articolo 46 (Principi di mutualità e indivisibilità**

----- **delle riserve e devoluzione)** -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali

ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

In particolare ai sensi dell'art.2514 del Codice Civile la cooperativa: -----

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; -----

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ----

----- Articolo 47 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 del Codice Civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non

sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità. -----

Firmato: ORIETTA MANINETTI -----

RENATO ROMANO -----

ETTORE GASPARINI -----

FRANCESCO POLI -----

ANDREA GAITI -----

CARLANDREA ANDREONI -----

LAZZARINI ANGELA -----

PICCOLO TROFIMENA -----

----- FRANCESCO LUIGI PATANE' Notaio (Sigillo) -----

----- * * * * * -----

Copia conforme all'originale

Si rilascia per gli usi
consentiti dalla legge.

Bergamo, 11 aprile 2011



